



*Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria
IMU*

Approvato con deliberazione
C.C. n. 17 del 22/07/2020

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta IMU

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO.....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA E DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI	8
ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	8
ART. 6 - RIDUZIONI DI BASE IMPONIBILE	10
ART 7 - UNITÀ IMMOBILIARI IN ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ED ENTI ANALOGHI	11
ART. 8 - RIDUZIONE DI IMPOSTA.....	12
ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE.....	12
ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI	13
ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	13
ART. 12 - RATEAZIONI	14
ART. 13 - DICHIARAZIONE.....	15
ART. 14 - ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17
ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA	17
ART 16 - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ED INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE	17
ART 17 - DISPOSIZIONI FINALI	18

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Peschiera Borromeo dell'**IMU** (Imposta Municipale Propria), come normata dall'art.1, commi da n. 738 a n. 783, della legge 27/12/2019 n. 160.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 con s.m.i.
3. L'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata **IMU**, è dovuta dal possessore di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
4. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
 - dall'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, ove compatibili, le vigenti disposizioni in materia di ICI.

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune di Peschiera Borromeo, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Il Comune può aumentare l'aliquota fino all'1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito aggiuntivo, eccedente rispetto all'aliquota dello 0,76 per cento, è di competenza esclusiva del Comune.

Le attività di accertamento e riscossione relative ai predetti immobili, sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA E DEFINIZIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. Sono considerati **fabbricati rurali** i fabbricati classificati in Cat. A/6 (abitazioni rurali) e in D/10 (fabbricati strumentali all'attività agricola). Sono considerati **fabbricati rurali strumentali** gli immobili classificati in D10, con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola e la presenza dei requisiti di Imprenditore agricolo professionale previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 99/2004.

Indipendentemente dalla classificazione catastale a suo tempo acquisita in D/10 o A/6, gli immobili vengono comunque considerati rurali solo per tali immobili permangono i requisiti di ruralità; qualora sia invece dimostrabile che tali requisiti sono venuti meno, o che il classamento non è più coerente, e che gli immobili figurano ancora come rurali soltanto perché da parte del soggetto che li possiede non si è provveduto a richiedere l'opportuno aggiornamento catastale,

tali immobili verranno ripresi a tassazione con aggravio di sanzioni ed interessi, e verrà avviato il procedimento di cui all'art. 1, comma 336 della L. n.311 del 2004, per la verifica del classamento, con eventuali oneri a carico del possessore.

4. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
5. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. Sono altresì considerati **immobili assimilati alle abitazioni principali**:
 - 6.1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 6.2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - 6.3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 6.4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 6.5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione relative all'abitazione principale. L'imposta municipale propria non si applica, altresì agli immobili considerati assimilati alle abitazioni principali, quali:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - c. la casa familiare e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, soltanto in presenza delle suddette condizioni, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

- d. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - e. unità immobiliari possedute da anziani o disabili. Nel comune di Peschiera Borromeo si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 65 anni compiuti o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare coincidente con quella di ultima residenza.
 - f. Allo stesso regime di assimilazione all'abitazione principale di cui ai precedenti commi vengono assoggettate le relative pertinenze, nel numero e nella tipologia individuata dalla legge (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
8. Con la delibera con la quale vengono annualmente approvate le aliquote, sulla base di quanto previsto per legge, il Consiglio comunale individua le tipologie di immobili assimilati all'abitazione principale e che godono delle relative agevolazioni.
 9. L'aliquota applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
 10. Ai fini dell'applicazione alla **pertinenza** dell'agevolazione eventualmente prevista per l'abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9 o dell'esclusione dall'applicazione dell'imposta per l'abitazione principale rientrante in tutte le altre categorie diverse da A1, A8 e A9, qualora le pertinenze possedute siano in numero superiore a quelle individuate dalla legge, il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'esistenza del vincolo pertinenziale definendo ogni immobile attraverso l'identificativo catastale e l'indirizzo.

La comunicazione, se non diversamente disciplinato dalla legge, deve essere effettuata come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, e deve indicare la data di inizio del verificarsi delle condizioni per l'agevolazione.

Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine per il versamento della prima rata di imposta successiva alla data di inizio delle condizioni per l'agevolazione.

In sede di prima applicazione, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione eventualmente prevista per l'abitazione principale alla pertinenza, pur in assenza di dichiarazione e nel caso di titolarità di una sola pertinenza, si considera automaticamente esteso tale beneficio a quella già dichiarata ai fini della ex imposta IMU o dell'ex Imposta Comunale sugli immobili ICI.

In presenza di più pertinenze, ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

11. Il venir meno delle condizioni per l'agevolazione o esenzione per l'abitazione principale deve essere portato a conoscenza del Comune con apposita *dichiarazione* IMU nelle forme e nei termini di legge, mentre il venir meno delle condizioni per l'agevolazione per la pertinenza dell'abitazione principale deve essere portato a conoscenza del Comune con apposita *comunicazione* nelle medesime forme e termini, di cui al periodo precedente, previsti per la comunicazione di esistenza del vincolo di pertinenzialità.
12. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
13. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
14. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
15. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, hanno effetto ai fini IMU a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri dell'art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ai sensi del quale il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 con s.m.i., sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in

base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, intendendosi per utilizzazione anche l'avvenuto accatastamento. Sono equiparati agli effetti di cui al presente comma anche i casi di sopraelevazione e ampliamento.
4. Ai soli fini indicativi, anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune può, con apposita deliberazione, determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori non assumono per il Comune rinuncia al potere di accertamento costituendo esclusivamente valore minimo di riferimento e di indirizzo per l'attività di verifica e controllo dell'Ufficio, non limitando il potere di accertamento stesso, soprattutto in presenza di documenti e atti di natura pubblica o privata (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti notarili, scritture private, perizie tecniche, valutazioni e stime a fini del calcolo delle plusvalenze, rivalutazioni fiscali, autodichiarazioni o autocertificazioni del contribuente ecc...) dai quali potrà emergere quindi che il valore venale in comune commercio sia effettivamente pari o superiore a quanto dichiarato dal contribuente in autoliquidazione o a quanto stabilito dal Comune.
Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non risulti, in documenti e atti di natura pubblica o privata di cui sopra, un valore superiore a quello deliberato.
5. Se la delibera non viene periodicamente adottata si applicano, ai medesimi fini, gli ultimi valori venali approvati, ovvero, in sede di prima applicazione gli ultimi valori approvati ai fini della ex Imposta Municipale Propria, sempre che non siano intervenute variazioni nel valore venale in comune commercio ed il contribuente non sia in possesso di documenti e atti di natura pubblica o privata dai quali sia desumibile una variazione del valore venale o dei dati dichiarati per tale area.
6. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore delle aree edificabili, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare in autoliquidazione, anno per anno, il corretto valore venale attribuibile alle aree edificabili possedute, tenendo conto delle diverse circostanze di cui è a conoscenza il medesimo contribuente e che possono determinare variazioni al valore venale delle aree fabbricabili possedute, così come dell'esistenza di eventuali documenti e atti di natura pubblica o privata sopra indicati.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile o di parziale versamento, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 4 o, se maggiore, a quello risultante da documenti o atti di natura pubblica o privata di cui sopra e a qualunque fine posti in essere.
8. Nel caso delle aree fabbricabili nessun rimborso compete al contribuente nel caso in cui sia stata versata una maggiore imposta, o se l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune o a quanto dichiarato dal contribuente.

ART. 6 - RIDUZIONI DI BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, previa presentazione della dichiarazione IMU, è ridotta del 50 per cento, sia per la componente comunale che per quella erariale:

A. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è stato apposto lo specifico vincolo, a prescindere dalla loro destinazione d'uso e previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

B. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, né comunque oggettivamente utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In ogni caso il Comune si riserva di verificare che ricorrano le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato reso oggettivamente inutilizzabile e che le stesse non siano superabili con interventi di manutenzione.

B1. Ai fini della lettera B) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale) e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

B2. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

B3. La riduzione della base imponibile presuppone la presentazione entro l'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da idonea perizia, resa da tecnico abilitato, avente data certa e attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità; la riduzione decorre dalla verifica del presupposto delle riduzioni medesima e pertanto si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità da parte di un tecnico abilitato, successivamente verificabile da parte del Comune, e comunque previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

B4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

B5. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

C. Per le abitazioni non di lusso in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta

C1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

C2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo.

C3. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettato ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal Comune.

C4. La riduzione del 50 per cento della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.

C5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

2. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto, tramite presentazione dell'apposita dichiarazione, a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, o delle condizioni che danno diritto alla riduzione di cui alle lettere A,B, e C entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART 7 - UNITÀ IMMOBILIARI IN ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ED ENTI ANALOGHI

1. Per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale degli assegnatari, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota ordinaria stabilita per tali fabbricati

ART. 8 - RIDUZIONE DI IMPOSTA

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, sono esenti dal versamento dell'IMU gli immobili indicati dall'art. 1, commi 758 e 759 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, come di seguito richiamati:

ART. 1 comma 758:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ART 1, comma 759:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

ART. 10 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta annuale dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F24, ovvero con apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D Lgs n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta dal soggetto passivo risulti inferiore a euro 12. I versamenti inferiori a 12 euro risultano invece dovuti nei casi in cui il Comune contestualmente procede ad effettuare, per il medesimo contribuente, un recupero di imposta, ovvero, su istanza dello stesso, un rimborso o una compensazione sull'importo dell'IMU annuale dovuta.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sulle somme accertate e dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura massima di legge vigente tempo per tempo, espressa in punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri contitolari (che in ogni caso non perdono la loro soggettività passiva), purché l'I.M.U. relativa all'immobile in questione sia stata assolta per l'anno di riferimento nella misura rispettivamente e complessivamente dovuta e a condizione che ne sia data comunicazione al Comune e venga specificato l'immobile cui si riferisce il versamento cumulativo ed i soggetti passivi per i quali si effettua il medesimo versamento.

ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento o da quando sono divenuti esigibili, con maturazione giorno per giorno, spettano gli interessi nella stessa misura indicata nel comma 4 dell'articolo 10 solo quando il rimborso sia dovuto ad avviso di accertamento emesso per errore degli uffici; in tutti gli altri casi, ivi inclusi i casi in cui il rimborso sia dovuto ad errore del contribuente, o da soggetto che non è neanche contribuente del comune di Peschiera Borromeo, gli interessi vengono calcolati nella misura dell'interesse legale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

3. Qualora il contribuente per le aree fabbricabili abbia dichiarato o abbia effettuato il versamento della corrispondente imposta in misura superiore a quella derivante dal valore venale in comune commercio predeterminato periodicamente per zone omogenee dal Comune, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eventuale eccedenza di imposta versata.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12 per anno di imposta.
5. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso contribuente individuato in base al medesimo codice fiscale, al medesimo tributo ed anno di imposta. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Possono essere autorizzate compensazioni fra contitolari o coniugi per il medesimo immobile, tributo ed anno di imposta, qualora siano state acquisite le relative formali rinunce per iscritto dell'altro coniuge o contitolare a richiedere il rimborso e sia stata data espressa autorizzazione del Comune ad effettuare la compensazione utilizzando le somme dovute al medesimo altro coniuge o contitolare a favore del coniuge o contitolare che ha richiesto la compensazione.

ART. 12 – RATEAZIONI

1. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dell'entrata derivante da avvisi di accertamento della stessa, alle seguenti condizioni:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni per le quali il contribuente sia decaduto dal relativo beneficio per inadempimento;
 - assenza di fideiussione qualora il totale dell'importo dovuto ai fini IMU sia non inferiore ad € 250,00 e non superiore ad € 2.500,00=;
 - richiesta di dilazione presentata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del debito e comunque entro la scadenza della 1^a rata di acconto per l'IMU;
 - sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21, comma 1 del DPR602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999.
 - restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione, le spese ed i diritti originati dalla rateizzazione;
 - per importi superiori ai 2.500,00= euro: il Funzionario deve chiedere apposita fideiussione bancaria o assicurativa ed applicherà i termini e le condizioni previsti dal del vigente Regolamento Comunale delle Entrate, fatta salva eventuale situazione di maggior favore per il contribuente che sia prevista e disciplinata da norma di legge;
 - per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento o in altri regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto compatibili si applicano le norme che disciplinano l'istituto della dilazione o rateizzazione di pagamento di cui al DPR 602/1973 con successive m. e i..

PER IMPORTI COMPRESI FRA 250,00= e 2.500,00= EURO:

- Tenuto conto della tempestività della data di presentazione della richiesta (al più tardi entro 30/4), la dilazione potrà essere orientativamente concessa come segue:

IMPORTO IMU	NUMERO RATE MENSILI
da € 250 a € 750	4
da € 751 a € 1.200	6
da € 1.201 a € 2.500	8

- Il termine massimo per il pagamento dell'ultima rata della dilazione è comunque il 31/12 dell'anno di richiesta, indipendentemente dal numero di rate individuate dagli scaglioni per importo del debito di cui sopra. Fermo restando il rispetto di tale data (31/12 dell'anno di richiesta) le rate potranno essere stabilite con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale;
 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni della scadenza non adempiuta;
 - In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i successivi 30 giorni dalla scadenza non adempiuta, il contribuente considerato già automaticamente decaduto dal *beneficio* della dilazione, verrà assoggettato a riscossione coattiva per l'intero importo ancora dovuto che è immediatamente riscuotibile in unica soluzione ed il relativo carico non sarà più rateizzabile.
2. In ogni caso, oltre alla documentazione specifica richiesta dal Funzionario Responsabile ai fini dell'istruttoria, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito di tutti i componenti il nucleo familiare risultante dai dati anagrafici del Comune di residenza. Il Contribuente dovrà presentare, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in conformità del D.P.R. 455/2000, con la quale attesti la composizione del proprio nucleo familiare, che la situazione degli estratti conto prodotti corrisponde alla totalità dei conti correnti postali e/o bancari e/o di deposito relativi all'istante medesimo e a tutti i componenti del proprio nucleo familiare quale risultante dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, e che l'istante e/o i propri familiari, componenti il nucleo familiare, non abbiano debiti nei confronti del Comune non ancora estinti salvo l'ipotesi di una sola altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.
 3. Decade altresì dal beneficio della rateizzazione il contribuente che abbia falsamente prodotto le dichiarazioni di cui al precedente comma.
 4. Non può essere ammesso al beneficio della rateizzazione chi abbia un debito di qualunque natura, sia esso tributario o patrimoniale, non ancora assolto nei confronti del Comune salva l'ipotesi di una sola altra rateizzazione in corso di regolare adempimento.

ART. 13 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 1, commi 769 e 770, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
3. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso

ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

4. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, devono presentare la dichiarazione ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, num. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), o della ex IMU, in quanto compatibili, valgono anche ai fini della presente imposta.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, devono invece presentare la dichiarazione ogni anno
9. Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti, la cui base imponibile per intervenute modificazioni oggettive o soggettive non sia conoscibile dagli uffici o non sia desumibile dalla banca dati catastali (ad esempio ciò vale in particolare per le aree edificabili per le quali, nonostante la novella di cui di cui all'art. 37, comma 53 del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n.248/2006, è ancora obbligatoria la presentazione della dichiarazione/denuncia in modifica anche se l'acquisto, la cessione o la modifica viene comunicata attraverso il MUI- modello unico informatico- proveniente dal

notaio, in quanto il valore venale in comune commercio non è desumibile dalla banca dati catastale e per il possessore delle aree edificabili vige l'obbligo di determinarlo anno per anno in autoliquidazione), o che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio dell'Agenzia delle entrate, o ancora nel caso usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

ART. 14 - ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, nei limiti e nei termini in cui è disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione, dagli altri vigenti Regolamenti Comunali in quanto applicabili, o da legge.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 o alle diverse disposizioni contenenti modifiche ed integrazioni sopravvenute.

ART 16 - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ED INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie tributarie. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli o atti equipollenti per la riscossione coattiva e dispone i rimborsi.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Per effetto di quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dall'art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, può essere destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Apposito regolamento organizzativo, approvato dalla Giunta Comunale, individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al personale interessato dei compensi incentivanti di cui al presente comma.

ART 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopravvenuta o sopraordinata.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
6. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020.